



COMUNE DI GUASILA

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 29/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 SECONDO MTR ALLEGATO ALLA DELIBERA ARERA 443/2019

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno, alle ore 19:45, nella solita sala delle Adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CASULA PAOLA	P	SAILIS ELENA	P
ANGIONI SERGIO	P	SORU SILVIA	P
ARRIU ERICA	P	FENU CLAUDIO	A
PALMAS CONSUELO	P	SCHIRRU DAVIDE	A
CARTA PAOLA	P	CADEDDU RICCARDO	A
ANGIONI ALESSANDRO	P	CAREDDA SARA	A
MARRAS MARTA	P		

risultano presenti n. 9 e assenti n. 4

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza Paola Casula, nella sua qualità di Sindaco

Assiste il Segretario Comunale Dott.Ssa Serena Copersino.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito **all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 dicembre 2001, che prevede che "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*";

- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO CHE:

- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 bis dell'art. 106, stabilendo che *“per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”*;
- con decreto del Ministro dell'interno del 13 gennaio 2021, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021
- con il D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 (c.d. Decreto Sostegni) art. 30 comma 4, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2021;
- con il D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 (c.d. Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), art. 3 comma 2, si sono ulteriormente prorogati i termini per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 maggio 2021;
- al contempo, l'art. 30, comma 5 del medesimo D.L. 41/2021 (c.d. D.L. Sostegni) ha disposto che *“i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*;

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente»;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 26/02/2021 l'Unione dei Comuni del Trexenta responsabile dell'appalto e delle ripartizioni del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione con le rispettive ripartizione di costo dei documenti ricevuti dal Gestore della raccolta e trasporto rifiuti Formula Ambiente S.p.a. quali, il piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- in data 01/06/2021 l'Ufficio Tributi dell'unione dei Comuni della Trexenta, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

CONSIDERATO CHE il Piano Economico Finanziario secondo il nuovo MTR ARERA è il risultato di un complesso documentale acquisito nelle varie fasi della procedura di validazione e, pertanto, tutti i documenti trasmessi dai Gestori unitamente a quelli redatti in tal sede ai fini della definitiva validazione vengono quivi espressamente richiamati anche in riferimento alle relazioni tecniche ed economiche riguardanti la gestione del servizio integrato comunale dei rifiuti urbani;

RILEVATO che si è proceduto alla validazione dei dati e delle informazioni comunicati dai gestori, necessari all'elaborazione del piano economico finanziario 2021, secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, in Deroga all'ex art. 107 c.5 D.L. 18/2020 è stato inserito un valore pari a € 29.914,00 dato dalla differenza tra costi variabili da PEF 2020 e costi variabili 2019, e un valore pari a -€ 26.366,00 (valore negativo) dato dalla differenza tra costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR e costi fissi 2019;

RITENUTO non necessario rateizzare detto conguaglio su più annualità, computandolo interamente sul PEF TARI 2021;

RILEVATO che dallo schema del piano economico finanziario, elaborato secondo MTR allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 359.304,00;

CONSIDERATO che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie dell'anno 2020 e dell'anno 2021 è pari a 1,5951 superiore al parametro indicato nell'art. 4.1 dell'allegato alla Delibera Arera 443/2019;

VERIFICATA la necessità di doversi applicare, per l'ambito gestionale di riferimento, un valore tariffario superiore alla tariffa massima determinata dal MTR in conformità al limite della crescita medesimo, in considerazione delle analisi sull'equilibrio economico e finanziario della gestione e, contestualmente, si allega alla presente l'istanza di superamento della crescita redatta in conformità all'art. 4.5 alla Deliberazione ARERA 443/2019 ai fini di controllo, da parte dell'Autorità medesima, sulle valutazioni dei motivi a fondamento della applicazione di una tariffa superiore al limite della crescita medesima per l'autorizzazione all'applicazione dell'aumento tariffario;

DATO ATTO che, nelle more del procedimento di approvazione del presente PEF da parte di ARERA, si applicano comunque le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, come precisato dall'art. 2.4 della Deliberazione ARERA n. 57/2020;

CONSIDERATO che la tariffa 2021 da applicarsi in sede di validazione del PEF in deroga al limite del superamento della crescita di cui al suindicato art. 4.5 e come risultante più coerente con le valutazioni sull'equilibrio economico finanziario della gestione di riferimento è pari a € 275.531,00;

EVIDENZIATO che il contributo del MIUR pari a € 1.048,00, cifra stanziata dal Ministero per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 che è da considerare come entrata esterna alla Tari da inserire alla voce "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 02/DRIF/2020 ed è da detrarre dall'importo del Piano Economico Finanziario in sede di calcolo delle aliquote tariffarie;

RICHIAMATI, inoltre:

- l'art. 106, comma 1 del D.L. 34/2020, in base al quale "al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 16 luglio 2020, con il quale sono stabiliti i criteri le modalità di riparto del Fondo istituito ai sensi del suddetto art. 106, comma 1, per i comparti di comuni, provincie e città metropolitane;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 luglio 2020 con il dettaglio del riparto del suddetto fondo secondo i criteri stabiliti dal precedente Decreto del 16 luglio 2020;

RICHIAMATA la FAQ n. 36 alla certificazione COVID-19, con la quale il MEF ha precisato che si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020, in quanto *“il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre”*.

CONSIDERATO che il conguaglio totale di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 risulta pari a € 3.548,00 come già precedentemente indicato;

VERIFICATO che risultano a disposizione del Comune risorse residue dal Fondo di cui all'art. 106, comma 1 del D.L. 34/2020 pari a 15.434,12 e, pertanto, si procederà ad impegnare da tali risorse la somma di € 3.548,00 per la integrale copertura del suddetto conguaglio a perfezionamento di specifica agevolazione tariffaria;

CONSIDERATO inoltre che, in sede di approvazione delle tariffe, al costo complessivo del PEF TARI 2021 come sopra determinato sarà ulteriormente detratto anche il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali, pari a € 1.048,00, oltre al conguaglio di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 sopra quantificato in € 3.548,00;

CONSIDERATO che il costo complessivo di gestione del servizio integrato rifiuti comprensivo delle suddette voci di detrazione risulta, pertanto, pari a € 270.832,00 e tale importo dovrà essere interamente coperto dalle susseguenti entrate tariffarie calcolate per il 2021 secondo il metodo indicato dal DPR 158/1999;

RICHIAMATA la Relazione di accompagnamento dell'Ente Territorialmente Competente allegata alla presente per il dettaglio di tutte le scelte tecniche operate ai fini della validazione del PEF TARI;

DATO ATTO che con successivo provvedimento si procederà all'approvazione delle tariffe partendo dalle risultanze finanziarie di cui al piano oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata con deliberazione adottata dalla Provincia di riferimento;

RITENUTO di dover quindi approvare il Piano Tecnico Economico Finanziario, al fine di poter garantire l'applicazione del tributo a partire dal 1° gennaio 2021;

DATO ATTO che tale piano è composto da una relazione tecnica descrittiva del servizio di gestione dei rifiuti e da una parte finale economica, nella quale vengono determinati i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa calcolata secondo il MTR ARERA allegato alla Delibera 443/2019, la cui documentazione è stata acquisita nel complesso della nuova procedura di validazione del PEF e, pertanto, l'intera documentazione viene quivi integralmente richiamata quale parte integrante ed essenziale della presente;

ACQUISITI il parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del TUEL D. Lgs n. 267/2000;

VISTA la proposta di deliberazione n. 20 del 04.06.2021, pari oggetto, presentata dal Responsabile dell'Area Tecnica

Udita la relazione della Sindaca;

Alle 19:59 si allontana il Consigliere Carta P., alle 20:00 rientra;

Alle 20:04 si allontana il Consigliere Carta P. , alle 20:05 rientra;

Alle 20:07 si allontana il Consigliere Carta P. , alle 20:08 rientra;

Con 9 (nove) presenti e 9 (nove) votanti;

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l'Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l'anno 2021 sulla base delle disposizioni ARERA per un costo tariffario complessivo pari a € 275.531,00;
2. **DI DARE ATTO** che il costo applicato supera il limite della crescita come definito dall'art. 4.5 dell'allegato A alla Delibera ARERA 443/2019 e, pertanto, si allega alla presente apposita istanza per le attestazioni sulle valutazioni ai fini dello sfioramento del limite della crescita;
3. **DI APPLICARE** al suddetto PEF 2021 in sede di calcolo delle tariffe l'agevolazione tariffaria di € 3.548,00 pari al conguaglio di cui all'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 con integrale copertura di detto importo tramite l'utilizzo delle risorse residue dal Fondo di cui all'art. 106, comma 1 del D.L. 34/2020, in aggiunta al contributo incassato dal MIUR per le istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07 per l'importo di € 1.048,00;
4. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione ad ARERA di tutta la documentazione dalla medesima richiesta ai fini dell'approvazione definitiva del Piano Economico Finanziario TARI entro trenta giorni dalla presente deliberazione.
5. **DI TRASMETTERE** all'Unione dei Comuni della Trexenta la presente deliberazione perché nel bilancio di previsione 2021 venga iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI a copertura del costo del servizio;

E, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano;

Con 9 (nove) presenti e 9 (nove) votanti;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
CASULA PAOLA

FIRMATO
LA SEGRETARIA COMUNALE
DOTT.SSA COPERSINO SERENA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).